

Coordinamento Giovani Accademici

PROPOSTE DI MODIFICA AL DDL DI RIFORMA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

28 settembre 2010

1) *Chi siamo*

Il *Coordinamento Giovani Accademici* è una organizzazione trasversale della parte 'giovane' dell'accademia, senza distinzioni politiche o di posizione accademica, nata con lo scopo di costituire quel tessuto di contatti tra gli accademici necessario per porsi in maniera unitaria e portare proposte condivise alle autorità istituzionali.

Il Coordinamento non ha preclusioni ideologiche e auspica il supporto di tutti coloro che vogliono promuovere una visione nuova dell'università italiana. Tra i punti principali del suo impegno immediato vi sono:

- il riconoscimento del merito e dell'impegno nell'ambiente accademico;
- la costruzione di una università dinamica che risponda anche a stimoli del mondo esterno, che sappia evolvere i suoi contenuti formativi e la sua concezione della ricerca scientifica;
- una maggiore internazionalizzazione dell'università italiana;
- lo sviluppo di politiche per l'inserimento e la crescita professionale dei giovani migliori nell'accademia;
- il riconoscimento della dignità di tutte le figure docenti, anche dal punto di vista salariale.

Ad oggi il Coordinamento conta 4385 aderenti. Ha costituito diversi gruppi di lavoro, comprendenti docenti (professori e ricercatori) attivamente impegnati nella ricerca a livello internazionale che hanno deciso di mettersi personalmente in gioco e dedicare tempo ed energie per cercare di migliorare l'università italiana. I gruppi di lavoro hanno preparato numerose proposte concrete su università e ricerca, e costruito costruttivi contatti con ambienti ministeriali. Il Coordinamento ha anche lanciato due petizioni: la prima, sulla legge 133/08, è stata sottoscritta da 6727 persone; la seconda, sulla legge 122/10, è stata sottoscritta da 8075 persone. Ulteriori informazioni su di noi si possono trovare sul sito web cga.di.uniroma1.it.

2) *Il disegno di legge*

L'università italiana ha sicuramente bisogno di una riforma, sia per mettere fine a comportamenti dannosi e sprechi di risorse, sia soprattutto per permettere alla parte migliore dell'università di operare al meglio e ottenere quei brillanti risultati in ricerca e formazione che il paese le chiede. Questa parte migliore esiste, come ampiamente dimostrato dai numerosi lavori apprezzati e riconosciuti in ambito internazionale, e da quanto i nostri laureati sono richiesti all'estero. Ma lavora in condizioni sempre più difficili, costretta a districarsi fra regole e regolamenti incompatibili con le esigenze della ricerca moderna, con una continua diminuzione di fondi che ha reso difficile la gestione ordinaria e quasi impossibile l'esecuzione di ricerche di punta, per non parlare della quasi totale impossibilità di offrire ai giovani brillanti una carriera dignitosa. Infine, gli avvenimenti degli ultimi mesi hanno avuto il pregio di portare alla luce quanto il sistema universitario si regge sul lavoro volontario e gratuito, ben oltre i compiti istituzionali, di una larga parte del personale docente degli atenei.

Una riforma è dunque necessaria, ma non può essere una riforma qualsiasi. Per poter funzionare e non rimanere lettera morta essa deve:

- basarsi su una valutazione sistematica del merito e dell'operato delle strutture e

dei singoli, legando la distribuzione di fondi e risorse ad un severo controllo *ex-post* dei risultati, in modo da responsabilizzare le scelte e incentivare i comportamenti virtuosi;

- semplificare e adattare al mondo della ricerca e dell'alta formazione regole e regolamenti, in modo da poter operare efficacemente a livelli competitivi in ambiti europei e internazionali che richiedono flessibilità e velocità di reazione;
- rendere più attraente e dignitosa la carriera universitaria, in modo da poter mantenere in Italia e richiamare dall'estero i giovani più brillanti;
- essere sostenuta da finanziamenti adeguati e certi, senza i quali qualsiasi riforma rimarrebbe lettera morta;
- gestire con attenzione ed equità la transizione dal sistema precedente, soprattutto nei riguardi di figure che si trovano a scomparire o ad essere sostanzialmente modificate.

Apprezziamo quindi l'impianto del disegno di legge che, contrariamente a diverse altre iniziative legislative anche recenti, tenta esplicitamente di ottenere almeno i primi tre di questi cinque obiettivi irrinunciabili per una riforma efficace del sistema universitario. In particolare, ***riteniamo estremamente importante la responsabilizzazione dei dipartimenti ottenuta legando l'assegnazione di fondi alle strutture ad una valutazione ex-post del reclutamento***, come unico modo per prevenire chiamate guidate da criteri che non siano il valore dei candidati; e ***siamo assolutamente contrari a qualsiasi meccanismo di progressione di carriera automatico o comunque dipendente esclusivamente da criteri formali che non entrino nel merito dell'operato dei singoli***.

Ribadiamo però nuovamente che perché la riforma possa funzionare dev'essere ***contestualmente*** accompagnata da ***finanziamenti adeguati, e implementata in tutte le sue parti nel più breve tempo possibile***, gestendo con equità e correttezza il transitorio. In assenza di queste due condizioni questo disegno di legge fallirebbe completamente nel suo intento, peggiorerebbe invece di migliorare l'università italiana, e sarebbe rifiutato dalla comunità accademica.

3) Proposte ed emendamenti

Come Coordinamento Giovani Accademici riteniamo fondamentale non limitarci a generiche petizioni di principio ma avanzare proposte concrete per ottenere gli obiettivi sopra enunciati. Quindi concludiamo questo documento con alcune indicazioni precise su iniziative da prendere e proposte di emendamenti al disegno di legge così com'è stato approvato al Senato. Non tutte le proposte hanno lo stesso livello di importanza, ovviamente; quelle meno rilevanti sono in corpo più piccolo.

a) Finanziamenti

- Essenziale e prioritaria è ***l'eliminazione dei tagli*** al Fondo di Finanziamento Ordinario, che dev'essere portato per lo meno a livelli europei, pena il fallimento del sistema universitario italiano (e di questa riforma). Ribadiamo che questi fondi non devono essere distribuiti uniformemente, ma in base a precisi criteri di qualità e valutazioni nel merito, come del resto si è già giustamente iniziato a fare.
- Altrettanto cruciale, per permettere l'ingresso di giovani brillanti nell'accademia e la progressione di carriera dei migliori in modo da sopperire ai devastanti pensionamenti a cui soprattutto alcune aree stanno andando incontro, è ***l'eliminazione delle restrizioni al turn-over*** introdotte dalla legge 133/08 e confermate dalla legge 1/09 e 122/10. Questo può essere ottenuto introducendo nell'Articolo 17 del disegno di legge il seguente comma:

Articolo 17, comma 2.bis. I commi 3, 7, 9 e 11 dell'articolo 66 della legge 133/08 e successive modificazioni, e il comma 8 dell'articolo 9 della legge 122/10 non si applicano al personale delle università statali. Il comma 13 dell'articolo 66 della legge 133/08, come modificato dall'articolo 1, comma 3 della legge 1/09, è abrogato.

b) Attrattività del sistema universitario

- Mentre è comprensibile che in una situazione di crisi si possa temporaneamente non applicare un sistema di incremento percentuale automatico dello stipendio come quello previsto dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è profondamente ingiusto e punitivo, soprattutto nei confronti dei più giovani, l'eliminazione senza possibilità di recupero degli scatti e delle classi, eliminazione che ha effetti che si protraggono sull'intera vita lavorativa e che colpisce più pesantemente chi ha stipendi più bassi ed è all'inizio della carriera, cosa palesemente ingiusta, come mostrato dalla seguente tabella.

	Perdita netta al mese nel triennio	Perdita netta totale nel triennio	Perdita netta al mese per il resto della carriera	Perdita netta totale in carriera
Ricercatore (30 anni)	463 euro	18.000 euro	514 euro	234.000 euro
Associato (40 anni)	184 euro	7.200 euro	529 euro	206.700 euro
Ordinario (45 anni)	256 euro	10.000 euro	647 euro	210.400 euro
Ordinario a fine carriera (65 anni)	263 euro	10.200 euro	400 euro	26.000 euro

Per questo motivo chiediamo con forza l'inserimento nell'Articolo 8 del disegno di legge del seguente comma:

Articolo 8, comma 2.bis. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 21 dell'articolo 9 della legge 122/10 non si applicano al personale delle università statali.

- Perché il sistema dei contratti da ricercatore a tempo determinato sia una vera *tenure-track* e non un ulteriore precariato mascherato, è **fondamentale** che nella programmazione triennale l'università assicuri la disponibilità delle risorse per la chiamata ad associato per **tutti** i soggetti detentori del secondo contratto da ricercatore a tempo determinato con scadenza nel triennio coperto dalla contrattazione (rimanendo comunque valida la necessità dell'abilitazione nazionale e della valutazione positiva del dipartimento per poter effettuare la chiamata). Questa disponibilità è infatti indicata nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 17. L'Articolo 21, comma 5 tuttavia mantiene ancora la dizione "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione", che sembra adombrare la possibilità che queste risorse non ci siano. Chiediamo quindi con forza di eliminare questa dizione, modificando l'Articolo 21 come segue:

Articolo 21, comma 5, primo e secondo periodo. *Nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della*

chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 17. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

- Sarebbe anche importante favorire l'inserimento nel mondo industriale dei ricercatori a tempo determinato che non dovessero passare associati. Questo potrebbe essere ottenuto, senza oneri aggiuntivi per lo stato, **condizionando l'erogazione dei fondi di ricerca e sviluppo pubblici per aumentare la competitività industriale alla presenza nei laboratori industriali di almeno una percentuale minima di dottori di ricerca.** Questo semplice meccanismo avrebbe un doppio vantaggio: 1) incentiverebbe le scuole di dottorato a prevedere attività e ricerche sperimentali che possano preparare i dottori di ricerca ad entrare nella realtà industriale, creando il necessario collegamento tra realtà accademica e industriale; 2) i dottori di ricerca inseriti nel contesto industriale permetterebbero il trasferimento tecnologico delle ricerche effettuate in università e porterebbero conoscenze delle tecnologie più avanzate in corso di studio nelle realtà internazionali di riferimento, promuovendo nel contempo la competitività industriale.
- Uno degli *handicap* più evidenti del sistema universitario italiano rispetto agli altri paesi europei è dato dagli stipendi in ingresso, sensibilmente più bassi di quelli esteri. Questa differenza rende spesso difficile trattenere in Italia i giovani migliori, e quasi impossibile richiamare brillanti studiosi dall'estero. Apprezziamo il tentativo del disegno di legge di affrontare questo problema nell'Articolo 8, ma notiamo come il Senato abbia peggiorato in un punto (pur avendo migliorato l'articolato in diversi altri punti) la soluzione originariamente prevista per gli stipendi dei nuovi ricercatori a tempo determinato. Chiediamo quindi che, in accordo con il testo originale, l'Articolo 21 sia modificato come segue:

Articolo 21, comma 8. *Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno aumentato del 20%. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.*
- Riteniamo inoltre importante **rivedere il valore delle prime classi stipendiali da professori associati e ordinari, alzando tali valori, anche mantenendo costante lo stipendio ricevuto in carriera.** E' un elemento importantissimo per migliorare l'attrattività del sistema universitario. **Nessun emendamento che preveda l'abbassamento dei valori stipendiali di ingresso in un ruolo può avere il supporto della parte che rappresentiamo.** Per avere un sistema universitario in grado di competere con le migliori realtà universitarie mondiali e di far progredire il paese, occorre mantenere nel sistema le persone più brave e dinamiche ed arginare la fuga dei cervelli, cosa che richiede un innalzamento degli stipendi nella fasi iniziali della carriera, in tutti i ruoli.
- Il disegno di legge prevede che la durata massima dei contratti di cui all'Articolo 21 sia di 8 anni (3 estendibili a 5 il primo, necessariamente 3 anni il secondo), mentre la durata massima degli assegni di ricerca è 4 anni. Fissare la durata massima del combinato dei due tipi di contratto a 10 anni ha come conseguenza che una persona che ha avuto 4 anni di assegno di ricerca e il primo contratto triennale con una proroga di uno o due anni, non può avere il secondo contratto triennale. Quindi proporremo di elevare a 12 la durata massima del combinato dei due contratti, cambiando come segue l'Articolo 19:

Articolo 19, comma 8. *La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 21, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.*

- Riteniamo importante incentivare la mobilità interuniversitaria, e apprezziamo i vari meccanismi introdotti dal disegno di legge per favorirla. In particolare, per affrontare gli innegabili problemi che ogni docente che si trasferisce deve affrontare, riteniamo utile il meccanismo di incentivazione previsto dal comma 3 dell'Articolo 7, che però nella formulazione attuale è molto debole e potrebbe non essere mai attivato. Chiediamo quindi di modificare l'Articolo 7 come segue:

Articolo 7, comma 3. *Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ogni anno una quota del fondo di finanziamento ordinario è destinata all'attribuzione di incentivi finanziari ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3.*

- Apprezziamo anche l'istituzione del fondo per la premialità, ma riteniamo che i fondi previsti per il suo finanziamento possano essere troppo esigui perché possa funzionare. Per questo motivo proponiamo di modificare l'Articolo 9 come segue:

Articolo 9, comma 1. *È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, della presente legge, e ulteriori somme che sono attribuite annualmente a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Le regole di attribuzione dei compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico-amministrativo dal Fondo di premialità sono stabilite da regolamenti dei singoli Atenei. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati.*

c) Organizzazione e regolamenti

- Come già segnalato, un elemento molto positivo del disegno di legge è la responsabilizzazione dei dipartimenti sulle chiamate, ottenuta con l'eliminazione di commissioni esterne e l'introduzione contemporanea della valutazione *ex-post* del reclutamento. Per questo motivo riteniamo corretto che la decisione sulle chiamate sia il più possibile condivisa all'interno del dipartimento, coinvolgendo non soltanto i professori ordinari ma tutti i docenti di grado pari o superiore a quello che si sta chiamando. Richiediamo quindi con forza di modificare l'Articolo 17 come segue:

Articolo 17, comma 1, lettera d). *Formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per chiamate di professori di prima fascia, e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per chiamate di professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.*

- Nel quadro disegnato dal disegno di legge, il consiglio di amministrazione giocherà un ruolo cruciale nel governo delle Università. Per questo motivo ci sembra fondamentale prevedere che tutti i componenti del consiglio di amministrazione conoscano il funzionamento del sistema universitario, e permettere agli Atenei che lo desiderassero di introdurre meccanismi elettivi anche per il consiglio di amministrazione. Chiediamo quindi di modificare l'Articolo 2 come segue:

Articolo 2, comma 1, lettera i), secondo periodo. *Designazione, elezione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, e dotate di specifiche competenze sui temi universitari.*

- Per il funzionamento della riforma, è cruciale che ***i decreti e regolamenti attuativi vengano emanati prima possibile***, senza ritardi. Inoltre, nella stesura di tali decreti e regolamenti occorre che sia posta particolare attenzione alla ***semplificazione, celerità e flessibilità delle procedure***, per esempio in materia di assegnazione di contratti, in modo da permettere azioni efficaci in un ambiente come quello della ricerca dove la flessibilità e la rapidità d'intervento sono fondamentali per rimanere competitivi a livello internazionale.
- Un esempio di regolamento che può avere senso all'interno delle amministrazioni statali ma che diventa inutile, per non dire dannoso, nell'ambito della ricerca è la limitazione alle spese per missioni introdotta dal comma 12 dell'articolo 6 della legge 122/10. Nell'ambito della ricerca, le missioni sono rimborsate con fondi dedicati, ottenuti tramite progetti di ricerca, che non possono essere spesi in altro modo e che non possono essere restituiti, pena una valutazione negativa del progetto in quanto un avanzo sui fondi richiesti e ottenuti in base a un progetto preciso segnala un'incapacità progettuale e/o gestionale del responsabile. Quindi limitare le spese di missioni su fondi di ricerca ha solo effetti negativi senza produrre alcun risparmio. Per questo motivo chiediamo l'inserimento del seguente comma:

Articolo 17, comma 6.bis. *Il primo periodo del comma 12 dell'articolo 6 della legge 122/10 non si applica alle missioni effettuate nell'ambito di progetti di ricerca in università o enti di ricerca statali.*

- L'organo che si occuperà della riscrittura dello Statuto di un Ateneo svolgerà un ruolo estremamente importante per definire il futuro di quella università. Per questo motivo riteniamo importante la presenza anche di componenti elettive in questo organi, per cui proponiamo di modificare l'Articolo 2 come segue:

Articolo 2, comma 5, primo periodo. *In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, tre designati dal senato accademico, tre dal consiglio di amministrazione, e sei eletti fra il personale di ruolo dell'università, di cui quattro fra i professori e ricercatori a tempo pieno, e due fra il personale tecnico-amministrativo dell'ateneo. L'elettorato attivo per i quattro rappresentanti di professori e ricercatori comprende tutti i professori e ricercatori dell'ateneo, e l'elettorato attivo per i due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo comprende l'intero personale tecnico-amministrativo dell'ateneo.*

- Questa invece è una semplice osservazione sulla formulazione di due articoli. Nel disegno di legge non viene mai detto in quale momento si stabilisce qual è il dipartimento responsabile di una specifica chiamata o di uno specifico contratto da ricercatore a tempo determinato. Sugeriamo quindi le seguenti integrazioni:

Articolo 17, comma 2, secondo periodo. *La programmazione indica per ciascun procedimento qual è il dipartimento responsabile della proposta di chiamata, assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale.*

Articolo 21, comma 2, lettera a), secondo periodo. *Specificazione del dipartimento responsabile della proposta di chiamata, del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari.*

d) Gestione del transitorio

- Perché il nuovo sistema di reclutamento entri in funzione è necessaria l'adozione di numerosi decreti e regolamenti; questo vale anche per gli assegni di ricerca e i nuovi contratti da ricercatore a tempo determinato. È cruciale che questi decreti e regolamenti siano emanati nel più breve tempo possibile; ma è altrettanto importante che nel frattempo non si blocchi il sistema, come invece è già più volte successo in occasione di precedenti riforme. Inoltre, il nuovo sistema per le chiamate a professore associato e ordinario può funzionare solo nel momento in cui la valutazione *ex-post* del reclutamento è attiva; senza questo tassello il nuovo sistema rischia di essere sensibilmente peggiore dell'attuale. Per questi motivi chiediamo con forza di modificare i primi due commi dell'Articolo 25 come segue:

Articolo 25, comma 1. *Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di copertura di posti di ricercatore, rispettivamente di assegnista di ricerca, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 21, comma 2, rispettivamente fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 19, comma 4.*

Articolo 25, comma 2. *Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di copertura di posti di professore ordinario e associato, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1, dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, e dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).*

- Per moralizzare e rendere efficiente il reclutamento all'interno del sistema universitario, è importante rendere operativa prima possibile la valutazione *ex-post* del reclutamento, e applicarla fin da subito, anche ai reclutamenti avvenuti prima dell'entrata in funzione dei nuovi meccanismi. Da questo punto di vista, riteniamo che l'indicazione di criteri *ex-ante* introdotta al Senato nell'articolo 5, comma 1, lettera c) abbia come unico effetto quello di ritardare l'applicazione della valutazione *ex-post*, in quanto sembra riferirsi a criteri diversi da quelli già chiaramente espressi nel comma 5 dello stesso articolo. Per questo motivo chiediamo di riportare l'articolo 5, comma 1, lettera c) alla formulazione originale, e di modificare come segue il comma 5:

Articolo 5, comma 1, lettera c). *Introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei.*

Articolo 5, comma 5. *Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.*

- È fondamentale dare una risposta alle legittime aspirazioni di carriera degli attuali ricercatori universitari a tempo indeterminato, come pure riconoscere il ruolo didattico da loro svolto in modo assolutamente volontario negli anni. Inoltre i numerosi pensionamenti di professori associati e ordinari, soprattutto in alcune aree, creeranno enormi problemi al mantenimento della didattica in settori e insegnamenti cruciali per il paese. Per questo motivo chiediamo che, insieme all'immediata emanazione dei decreti necessari per rendere attiva l'abilitazione nazionale, sia attuato un ***programma di cofinanziamento di posti di associato*** (almeno 2000 l'anno per i prossimi sei anni) al di fuori del fondo di finanziamento ordinario, che, per ogni area, privilegi le università con i migliori risultati nella ricerca (nella quale dovrebbero trovarsi più ricercatori di valore che meritano di passare professori associati).

e) Diritto allo studio

- Fra i meccanismi previsti dall'Articolo 4 per favorire il diritto allo studio si nota l'assenza di borse di studio nazionali assegnate per merito (al contrario delle attuali borse regionali assegnate principalmente per reddito). Esperienze pregresse in questa direzione (borse INdAM-PLS) hanno avuto esiti molto positivi, e rispondono a giuste esigenze degli studenti e delle famiglie. Per questo motivo proporremo di modificare l'Articolo 4, comma 1, lettera a), e l'articolo 4, comma 2, lettere b), d), f), g), m) sostituendo ovunque alla parola "*premi*" le parole "***premi e borse***".